



SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI p. A.

NORME TARIFFARIE
PER L'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

VEICOLI A MOTORE
E
NATANTI

DURATA DALL' 1/05/2011 AL 30/04/2012

IMPOSTE

N.B. Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada; non comprendono invece le Imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale).

- **importo delle imposte:** **premio RCA di Tariffa x 0,1131222**
- **importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:** **premio RCA di Tariffa x 0,0950226**
- **importo del premio lordo** **premio RCA di Tariffa x 1,1131222**

Unità di misura legali

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del "Sistema internazionale delle unità di misura" (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle "legali" (es. giorni, kg).

DEFINIZIONI

- **AUTOVETTURE:** articolo 54, lettera a - Codice della strada;
- **AUTOBUS:** articolo 54, lettera b - Codice della strada;
- **AUTOCARRI:** articolo 54, lettera d - Codice della strada;
- **CICLOMOTORI:** articolo 52 - Codice della strada;
- **CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE:** articolo 52/2 - Codice della strada;
- **MOTOCICLI:** articolo 53, lettera a - Codice della strada;
- **MOTOCARRI:** articolo 53, lettera d - Codice della strada;
- **MOTOTRATTORI:** articolo 53, lettera e - Codice della strada;
- **MACCHINE OPERATRICI:** articolo 58 - Codice della strada;
- **CARRELLI:** articolo 58/2, lettera c - Codice della strada;
- **MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI:** articolo 57, lettera a - Codice della strada;
- **MACCHINE AGRICOLE TRAINATE:** articolo 57, lettera b - Codice della strada;
- **RIMORCHI AGRICOLI:** articolo 57, lettera b/2 - Codice della strada;
- **RIMORCHI:** articolo 56 - Codice della strada;
- **SEMIRIMORCHI:** articolo 56/3 - Codice della strada;
- **QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE:** Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80Km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 Kw;
- **QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE:** Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto e' inferiore a 400 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 Kw.
- **QUADRICICLI LEGGERI:** Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 Kw per gli altri tipi di motore;
- **MOTOSLITTE:** circolare del Min. dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innervato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione.
- **GATTI DELLE NEVI:** Veicoli a cingoli o cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve.

NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE

1. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15% del premio annuo**.

Per i *veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV*, la **maggiorazione da applicare sul premio RCA e' invece pari al 30% del premio annuo**.

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi [180 giorni].

2. DURATA DEI CONTRATTI

Salvo quanto previsto al successivo punto 3 non sono ammesse durate maggiori di un anno [360 gg] più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

3. SCONTO PER PREMIO ANTICIPATO

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimestrale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

E' ammesso il **pagamento anticipato** del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano veicoli a motore locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:

premio anticipato di almeno 24 mesi [720 giorni] e fino a 29 mesi [870 giorni]	sconto dell'1,5%
premio anticipato di oltre 29 mesi [870 giorni] e fino a 35 mesi [1.050 giorni]	sconto del 2%
premio anticipato di oltre 35 mesi [1.050 giorni] e fino a 41 mesi [1.230 giorni]	sconto del 2,7%
premio anticipato di oltre 41 mesi [1.230 giorni] e fino a 47 mesi [1.410 giorni]	sconto del 3,1%
premio anticipato di oltre 47 mesi [1.410 giorni] e fino a 53 mesi [1.590 giorni]	sconto del 3,5%
premio anticipato di oltre 53 mesi [1.590 giorni] e fino a 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4%
premio anticipato di oltre 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4,6%

In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**

4. TARGHE PROVA (autorizzazione per la circolazione di prova – Art. 98 del Codice della Strada)

Per le Targhe Prova la tariffa da applicare è la **Tariffa Fissa** senza tuttavia l'applicazione del Peius in caso di sinistro. A seconda del veicolo cui la Targa Prova si riferisce, si applicano le seguenti condizioni tariffarie:

a. Veicoli in genere

- . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg] ridotto del 35%;

b. Autoveicoli in genere

- . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg] ridotto del 35%;

c. Motoveicoli e ciclomotori

- . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
- . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per i motocarri di cilindrata da oltre 150 a 250 cc aumentato del 20%;

- d. Rimorchi in genere
 - . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
 - . Si applica il 2% del premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg]- premio minimo EUR 21;
- e. Macchine operatrici
 - . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
 - . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico / massa massima da oltre 70 q.li [7.000 kg] a 120 q.li [12.000 kg] ridotto del 35%;
- f. Macchine agricole
 - . Massimale minimo *EUR 3.000.000,00 per sinistro*
 - . Si applica il premio previsto dalla **Tariffa Fissa** per le macchine agricole conto proprio.

**5. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA
(Art. 10, primo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)**

Può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

Autovetture - Motoveicoli per trasporto persone

Nel caso in cui il foglio di via abbia validità fino a 60 giorni, si applica un **premio pari al 15%** del premio annuo corrispondente a quello della Classe "Bonus Malus" 14 .

Nel caso in cui il foglio di via abbia validità superiore a 60 giorni, si applica il premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15%** del premio annuo calcolato con riferimento alla Classe "Bonus Malus" di spettanza.

Autobus

Si applica un **premio pari al 15%** del premio annuo base indipendentemente dal numero di posti. Il premio viene calcolato applicando la Tariffa Fissa.

Altri veicoli

Si applica un **premio pari al 15%** del relativo premio annuo di Tariffa Fissa.

**6. VEICOLI USATI POSTI IN CIRCOLAZIONE DA COMMERCianti PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE -Polizza "5 giorni" (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge n°990/1969, approvato con D.P.R. n°973/1970)
*La stipulazione di nuovi contratti e' Riservata alla Direzione.***

7. VEICOLI DI INTERESSE STORICO (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana)

Si applicano i corrispondenti premi di tariffa. Per i rischi di durata inferiore ad un anno i corrispondenti premi di tariffa vanno calcolati come previsto al punto 1 (Polizze di durata inferiore ad un anno).

8. POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA – RISERVATA ALLA SOCIETA'

La Società si riserva la facoltà di stipulare polizze amministrato con forma a Libro Matricola e di determinare le relative tariffe.

9. TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE

- *Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico/massa massima sino a 35 q.li [3.500 kg] o 45 q.li [4.500 kg], se a trazione elettrica o a batteria, e con un massimo di 9 posti (compreso quello del conducente):*
si applicano i premi previsti per le autovetture.
- *Motoveicoli destinati al trasporto promiscuo:*
si applicano i premi previsti per i motocicli.

N.B. Gli autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 54 lett. F del Codice della Strada) fino a 9 posti compreso quello del conducente destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedito capacità motorie rientrano nei Settori I e II.

10. TARGHE PARTICOLARI

I premi relativi ai veicoli targati EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati nella Tariffa RCA allegata per il **coefficiente 0,9049774**.

Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte; pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti di Tariffa.

11. RISCHI RISERVATI ALLA SOCIETA'

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Società:

- ☞ rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella Tariffa;
- ☞ contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara;
- ☞ polizze amministrato a Libro Matricola;
- ☞ parchi superiori a 10 veicoli assicurati con polizze singole, di proprietà dello stesso ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano;

- ☞ trasporto, anche occasionale, di materiale radioattivo;
- ☞ assicurazione sulla patente;
- ☞ copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- ☞ nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione (Art.10, secondo e terzo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008);
- ☞ applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore;
- ☞ polizze per targhe prova;
- ☞ targhe extra-UE;
- ☞ parchi superiori a 10 veicoli, assicurati anche con polizze singole, di proprietà dello stesso ente, destinati a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere.

12. APPLICAZIONE DI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. I sovrappremi previsti dalle Condizioni Aggiuntive N, K e D si applicano, ciascuno separatamente, sul premio base previsto per il veicolo.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

<i>Condizione Speciale</i>	<i>Veicoli per i quali opera la Condizione Speciale Se richiamata in polizza</i>
E Franchigia Fissa Ed Assoluta	Solo per le Autovetture assicurate con polizza amministrata a Libro Matricola.
F Bonus/Malus e Bonus/Malus con Franchigia fissa ed assoluta	Autovetture, Autotassametri, Veicoli destinati al trasporto promiscuo. <i>Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA</i>
H Bonus/Malus Bonus/Malus con Franchigia fissa ed assoluta	Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto di cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motocicli, Quadricicli per trasporto di persone, Motocarrozette, Motoslitte. <i>Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA</i>
L Bonus/Malus Veicoli Pesanti e Bonus/Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta	Veicoli del Settore III- Autobus, Filoveicoli, Autosnodati. Veicoli del Settore IV- Autocarri, Trattori stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Veicoli del Settore VI - Macchine operatrici. Veicoli del Settore VII -Macchine agricole. <i>Gli importi delle relative franchigie sono riportati nel Prontuario premi RCA</i>

ATTESTATO DI RISCHIO

(ai sensi del Regolamento Isvap n. 4/2006 e della Legge 2 aprile 2007, n. 40)

Rilascio dell'attestato di rischio al contraente

Per tutte le polizze (comprese quelle che prevedono il tacito rinnovo) Siat Assicurazioni trasmetterà al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

In caso di **risoluzione** del contratto per **furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo Siat Assicurazioni** rilascerà al contraente l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Alla scadenza (o contestualmente all'esercizio del diritto di riscatto) di un **contratto di leasing o di noleggio a lungo termine** (contratto non inferiore a 12 mesi [360 giorni]) di un veicolo, *l'utilizzatore* (**purchè persona "fisica"**), può a sua volta richiedere il duplicato dell'*Attestazione* sullo stato del rischio. Tale documento, unitamente alla dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo (che certifichi che la persona in questione è stata l'effettivo utilizzatore del veicolo sulla base di un contratto di leasing o di noleggio di durata pari almeno a 12 mesi [360 giorni]), può essere utilizzato dall'*utilizzatore* stesso per la stipulazione del contratto relativo al medesimo veicolo, se acquisito in proprietà, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà.

Consegna dell'attestato di rischio all'assicuratore

Per assicurare lo stesso veicolo indicato nell'*attestazione di rischio*, il contraente è tenuto a consegnare tale documento **SOLO** all'atto della stipulazione del contratto **PRESSO ALTRA IMPRESA**.

In caso di rinnovo del contratto (o di stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo presso la stessa Compagnia) il contraente **NON** è pertanto tenuto a consegnare il predetto documento.

L'Attestazione può essere consegnata successivamente alla stipulazione del contratto purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

In tal caso, l'assegnazione alla classe di merito è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopraindicato documento, con relativo calcolo della differenza di premio da rimborsare entro la data di scadenza del contratto (o da conguagliare all'atto del rinnovo della polizza).

Validità dell'attestazione

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi [360 giorni] a decorrere dalla data di scadenza del contratto. In alcuni casi la validità dell'*Attestazione* può essere posticipata ad un massimo di cinque anni [1800 giorni] dalla scadenza del contratto cui si riferisce, a condizione che il contraente sottoscriva una delle dichiarazioni riportate nei punti seguenti. Qualora siano decorsi più di 5 anni [1800 giorni] l'Attestazione non è più valida.

1. **Documento utilizzato per assicurare lo stesso veicolo (fermo il proprietario/locatario che può essere sia persona fisica che un soggetto diverso dalla persona fisica)**
 - a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L'attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi.
 - b) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato (“*mancato rinnovo per mancato utilizzo*”) da tale data di **scadenza del contratto**.
 - c) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di **sospensione** della polizza.
 - d) Fino a 5 anni con la dichiarazione che il precedente contratto è stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina/appropriazione indebita o consegna in conto vendita (**qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del “ritrovamento” dello stesso**).

2. **Documento utilizzato per assicurare un veicolo diverso di nuova proprietà e della “medesima tipologia”**
 - a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario **persona fisica** o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche). L'attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi.
 - b) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato (“*mancato rinnovo per mancato utilizzo*”) da tale data di **scadenza del contratto** (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario **persona fisica** o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche).
 - c) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di **sospensione** della polizza (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario **persona fisica** o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche).
 - d) Fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto in caso di **trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo**. In questo caso il veicolo di riferimento può appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere **persona fisica o persona giuridica** o ad un famigliare convivente (in caso di persona fisica).

3. **Documento utilizzato in caso di risoluzione del contratto a seguito di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto, per assicurare un altro veicolo già assicurato e della “medesima tipologia”**
 - a) Fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto. In questo caso il veicolo di riferimento deve appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere **persona fisica o soggetto diverso da persona fisica**. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta

Sono individuati come *veicoli della stessa tipologia* per i quali è possibile applicare la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (“Bersani”), quelli riportati nella medesima casella della seguente Tabella:

Autovettura/autoveicolo ad uso promiscuo/autotassametro
Autobus/filoveicolo/autosnodato
Autocarro/trattore stradale/autotreno/autoarticolato/mezzo d’opera
Autoveicolo per uso speciale
Ciclomotore trasporto cose/motocarro trasporto cose/mototrattore trasporto cose/quadriciclo trasporto cose
Ciclomotore/quadriclo leggero
Motociclo trasporto persone/motocarozzetta trasporto persone/motoslitta trasporto persone/quadriciclo trasporto persone
Macchina operatrice
Macchina agricola

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E/O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO VERIFICATISI PRIMA DELLA SCADENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

☞ Oltre alla sostituzione o alla sospensione della polizza, il contraente può richiedere la risoluzione del contratto con contestuale rimborso del premio per ogni giorno di garanzia residua unitamente al **rilascio dell’attestato di rischio relativo all’annualità in corso, qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.**

DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO VERIFICATISI PRIMA DELLA SCADENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

☞ Oltre alla sostituzione o alla sospensione della polizza, il contraente può richiedere la risoluzione del contratto con contestuale rimborso del premio per ogni giorno di garanzia residua unitamente al **rilascio dell’attestato di rischio relativo all’annualità in corso, qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.**

INDENNIZZO DIRETTO ai sensi degli artt. 149-150 del “Codice delle Assicurazioni” (art. 10 delle CGA)

- Qualora trovi applicazione la procedura di “*indennizzo diretto*” ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni* la richiesta di risarcimento può essere presentata con raccomandata, telegramma o fax; **è esclusa la presentazione per via telematica.**

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di osservazione della classe CU ed il periodo di osservazione della classe “interna” SIAT Assicurazioni terminano *sessanta giorni* prima della scadenza dell’annualità assicurativa *come disposto dal Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006.*

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

1. Obbligo di indicazione della classe CU sulle attestazioni di rischio

Con il **Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006**, l’Istituto ha stabilito che, a fare data dal **1° gennaio 2007**, le Imprese sono tenute ad indicare nelle attestazioni sullo stato del rischio la **classe di conversione universale (“CU”)** per **tutti** i contratti che siano stati stipulati sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del *Periodo di osservazione* (comprese le forme tariffarie miste con franchigia).

N.B. Sono pertanto esclusi i veicoli assicurati nella formula “Con Franchigia Fissa ed Assoluta”.

2. Criteri di individuazione della classe di merito CU

2.1 Individuazione della classe CU

a. Veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia

Le polizze di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli assicurati nella formula “Con Franchigia Fissa ed Assoluta”, devono essere assegnate alla classe CU.

✋ **Restano invariate le classi “interne” della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza).**

✋ **Salvo che sia esplicitamente indicato il contrario nelle CGA e/o nelle Norme Tariffarie, la determinazione della classe di merito di assegnazione CU non influisce nella determinazione del premio e/o della classe di merito di assegnazione della Compagnia.**

✚ Per tutti i veicoli *interessati* per i quali NON è attualmente prevista una classe “CIP” o una classe “CU”, è necessario individuare la classe di conversione universale, cui devono essere assegnati.

Quest’ultima deve essere individuata seguendo i seguenti criteri:

☞ la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale:

<i>ANNI SENZA SINISTRI</i>	<i>CLASSE DI MERITO</i>
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: ➔ non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

➔ **non si considera l’anno in corso.**

☞ Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, **pagati o riservati con danni a persone, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso)** ➔ **per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.**

Esempio:

- ⇒ rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9;
- ⇒ rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con responsabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- ⇒ rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11;
- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- ⇒ rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).

b. Veicoli già assicurati presso altra Impresa

Ferme le classi “interne” della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli *interessati* devono essere assegnati anche alla classe “CU”.

1. Se l’attestato di rischio riporta l’indicazione della classe “CU”, tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza
2. Qualora l’attestato di rischio fosse privo di tale indicazione (*), la classe di merito di assegnazione “CU” dovrà essere determinata con le stesse modalità previste nel caso di “veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia” (Vds. precedente punto a.).
3. In mancanza di attestazione di rischio (salvo quanto previsto per i veicoli assicurati con polizza “temporanea”) il contratto è assegnato alla classe CU 18.

(*) in tal caso l’attestato deve ritenersi comunque regolare. Il nuovo assicuratore deve infatti determinarla autonomamente con le modalità sopraindicate (Vds. Punto 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU).

2.2 Evoluzione della classe CU

Per le annualità successive, per tutti i veicoli *interessati*, l’assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avverrà in base alle regole evolutive previste dalla Tabella 2 – *Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati* di cui all’Allegato 2 del Regolamento ISVAP 4/2006 (mutuate dalla clausola *Bonus/Malus Autovetture* contenuta nell’ultimo provvedimento CIP n. 10/1993).

TABELLA 2 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito	Classe di merito di assegnazione in base ai Sinistri “osservati”				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Regole di corrispondenza

1. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Compagnie non devono incidere sull'evoluzione delle classi CU.
2. Le Compagnie sono tenute ad adottare un “**doppio binario**”: uno per le classi interne previste dalle Imprese ed uno per le classi CU.
3. Ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica **Tabella di corrispondenza** (disponibile all'interno dei punti di vendita e sul sito Internet della Compagnia, nell'ambito del preventivatore on line) da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa (Vds. *Allegati N. 1, N. 2, N. 3 e N.4*).

4. Regole per l'assegnazione della classe CU stabilite dall'ISVAP: nella tabella che segue, si riportano, punto per punto, le "situazioni" contrattuali e le regole previste dall'ISVAP per l'assegnazione della classe di conversione universale.

SITUAZIONI	CLASSE CU
<p>a) Il veicolo viene assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura ed il contraente <u>non esibisce</u> la carta di circolazione (certificato di circolazione in caso di ciclomotore / quadriciclo leggero) ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.</p>	18
<p>a.1) Il veicolo risulta già assicurato presso altra Impresa ed il contraente <u>non consegna</u> la precedente attestazione dello stato del rischio in corso di validità</p>	18
<p>b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, <u>in mancanza</u> di una dichiarazione da parte del precedente assicuratore estero in merito alla sinistrosità pregressa.</p>	14
<p>b.1) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, in presenza di una dichiarazione da parte del precedente assicuratore estero in merito alla sinistrosità pregressa.</p>	<p>Applicazione delle regole riportate nel Punto 2 – Criteri di individuazione della classe CU del Regolamento ISVAP. N.B. la classe CU più bassa a cui può essere assegnato il contratto è la 9.</p>
<p>c) Il veicolo è stato assicurato in precedenza in una Formula tariffaria di "franchigia".</p>	<p>Applicazione delle regole riportate nel Punto 2 – Criteri di individuazione della classe CU del Regolamento ISVAP. N.B. la classe CU più bassa cui può essere assegnato il contratto è la 9.</p>
<p>e) Se il veicolo era assicurato in precedenza con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del Periodo di osservazione (comprese le formule tariffarie miste) con <u>polizza di durata inferiore all'anno</u>.</p>	<p>Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nel contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo è privo della classe CU o se prevedeva una formula tariffaria diversa la polizza è assegnata alla classe CU 14 .</p>
<p>e.1) Se il veicolo era assicurato in precedenza con un contratto concluso a distanza, in caso di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio</p>	<p>Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nel contratto temporaneo. Il contraente deve esibire la</p>

del diritto al ripensamento,	dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto rilasciata dal precedente assicuratore.
f) Trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni	Mantenimento della classe CU maturata.
g) Passaggio della proprietà di un veicolo da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi	Invio dell'attestazione e mantenimento della classe CU a favore solo di quest'ultimo.
h) In caso di classe CU trasferita su un veicolo di nuova acquisizione a seguito di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se l'incarico in conto vendita non va a buon fine ed il veicolo risulti pertanto invenduto	Il contratto è assegnato alla classe CU riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito. Se per tale veicolo non è stato mai conseguito alcun attestato, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

4. Furto del veicolo e successivo ritrovamento

In caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto a seguito del quale il contraente ha richiesto la sostituzione/risoluzione della polizza, il nuovo contratto è assegnato alla classe CU riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito in corso di validità. Se per tale veicolo non è stato mai conseguito alcun attestato, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

5. Cambio Settore Tariffario

La classe CU non può essere mantenuta in caso di variazione del Settore Tariffario (es. passaggio da ciclomotore per il trasporto di cose <Settore IV> a ciclomotore per il trasporto di persone <Settore V>) indipendentemente dalla Condizione Speciale applicata.

In questi casi, la classe CU deve essere determinata in funzione delle dichiarazioni rese dal contraente al momento della sostituzione (es. veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione = classe CU 14) ovvero sulla base dell'attestato di rischio eventualmente consegnato dallo stesso, applicando i criteri riportati nel precedente punto 2. "Criteri di individuazione della classe di merito CU".

SETTORI I e II

- AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCOUO -

CLASSE BONUS/MALUS - Corrispondenza tra classi SIAT e classi di cui al Regolamento ISVAP n° 4/2006.

Con riferimento alle disposizioni successivamente riportate relative a:

- . Bonus SIATPIU'
- . Autovetture assicurate in precedenza nella forma "con franchigia" o in un'altra forma diversa dal "Bonus/Malus"
- . Bonus Malus per il nucleo familiare

si precisa che le condizioni previste da SIAT differiscono da quelle indicate dal Regolamento ISVAP n° 4/2006 in materia di classe di assegnazione per le autovetture assicurate nella forma "Bonus/Malus".

In ottemperanza a quanto previsto dal **Regolamento ISVAP n° 4/2006**, sull'attestato di rischio rilasciato da SIAT vengono sempre indicate:

- la classe di provenienza;
- la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle Condizioni SIAT (= *classe di assegnazione*);
- la classe di assegnazione derivante dall'applicazione della clausola Bonus/Malus prevista dal predetto Regolamento ISVAP.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'Impresa subentrante recepisca la Classe di Conversione Universale o CU.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

CLIENTI SIATPIU'

Si definiscono CLIENTI SIATPIU' i contraenti che:

- a. hanno già in corso un contratto assicurativo R.C. Auto con SIAT
- b. provengono dalla classe di merito Bonus/Malus 1 e, all'atto del rinnovo del contratto, sono assegnati alla classe di merito Bonus/Malus SIAT 1, purché dalla tabella della sinistrosità pregressa non risultino uno o più sinistri o nell'annualità in corso o in quella precedente o in entrambe (a tal fine non si tiene conto dei sinistri riservati a cose).

Tali clienti usufruiscono della **tariffa SIATPIU'** e del **Bonus SIATPIU'**.

BONUS SIATPIU' - Riservato ai Clienti SIATPIU'

Il Bonus SIATPIU' consiste nel non tener conto del primo sinistro con Responsabilita' principale - in ordine di data di accadimento - **pagato nel periodo di osservazione successivo alla maturazione del Bonus** (acquisiscono il Bonus SIATPIU' i clienti con contratto in corso con SIAT e con **classe di provenienza 1 e classe di assegnazione SIAT 1**).

In presenza di soli *Sinistri con Responsabilita' paritaria* non si terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus. Il beneficio in questione non è acquisito dal cliente, ma è legato alla tariffa che lo prevede (*1/5/2011-30/4/2012*); eventuali conferme dell'iniziativa saranno previste nel contesto delle successive Tariffe RCA.

N.B.: La classe di merito determinata in base al *Regolamento ISVAP n° 4/2006* viene invece ad essere attribuita considerando anche tali sinistri. Pertanto, ad esempio, nel caso di un sinistro con Responsabilita' principale, il contratto - alla scadenza annuale successiva - viene assegnato alla classe SIAT 1 ed alla classe CU 3.

AUTOVETTURE ASSICURATE IN PRECEDENZA NELLA FORMA "CON FRANCHIGIA" O IN UN'ALTRA FORMA DIVERSA DAL "BONUS/MALUS"

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato, in alternativa, alle seguenti classi Bonus/Malus:

. classe 9:

se dalla TABELLA SULLA SINISTROSITA' PREGRESSA riportata sulla attestazione di rischio relativa al precedente contratto non risulta alcun sinistro, nè pagato nè riservato **per tutti gli anni presenti sulla tabella stessa** (le sigle N.A. - Non Assicurato ed N.D. - Non Disponibile equivalgono a **zero** sinistri);

. classe 13:

in tutti gli altri casi.

Il Regolamento ISVAP n° 4/2006 determina la classe CU con le modalità esposte nel punto Classe di conversione Universale o CU riportato nella sezione delle Norme comuni per i veicoli a motore.

La classe così determinata potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

BONUS/MALUS PER IL NUCLEO FAMILIARE

(riservato esclusivamente alle persone fisiche proprietari/locatari di autovetture ad uso privato o di autoveicoli ad uso promiscuo)

All'atto della stipulazione del contratto, l'autovettura ad uso privato, o l'autoveicolo ad uso promiscuo, avente le seguenti caratteristiche:

- è assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura, e
- il relativo proprietario/locatario è anche proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato/autoveicolo ad uso promiscuo per la quale è in corso con SIAT una polizza in classe di merito compresa tra la 1 e la 5, **o, in alternativa,**
- il relativo proprietario/locatario è un familiare convivente del proprietario/locatario di un'autovettura ad uso privato/autoveicolo ad uso promiscuo per la quale è in corso con SIAT una polizza in classe di merito compresa tra la 1 e la 5, viene inserito nella **classe di merito 9**.

Per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura, la classe di merito determinata in base al Regolamento ISVAP n° 4/2006 è invece la 14. Tale classe potrà essere presa in considerazione in caso di passaggio ad altra Compagnia.

1. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI

Si applicano i premi previsti per le autovetture ad uso privato **augmentati del 60%**.

2. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE

I premi sono **augmentati del 40%**.

3. TRAINO DI RIMORCHI IDENTIFICATI CON TARGA PROPRIA

Qualora sia dichiarato in polizza che l'autovettura traina un rimorchio identificato con targa propria si applica un **aumento del 5%** sul premio previsto per l'autovettura.

4. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio previsto per le autovetture ad uso privato.

5.CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" : *Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione*

Si applica un **aumento del 3%** sul premio previsto per l'autovettura.

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - **Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**

Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K": **Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Si applica un aumento dell'**2,5%** sul premio previsto per l'autovettura.

8. TARIFFE APPLICABILI

- a. Tariffa Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta: **va richiamata la Condizione Speciale "F" - Bonus-Malus.**
- b. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta (applicabile solo per le polizze amministrate a Libro Matricola); **va richiamata la Condizione Speciale "E" - Franchigia Fissa ed Assoluta.**

SETTORE III

- AUTOBUS E FILOBUS -

1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Per i veicoli per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria si applica un **aumento pari ad ulteriori 30 posti** sul premio base del veicolo.

2. VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINI SCUOLABUS, SCUOLABUS, AUTOBUS ED AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE OD ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI 9 POSTI O FINO A 9 POSTI MA CHE - PER EFFETTO DEL TRASPORTO SPECIFICO - OTTENGANO L'AUTORIZZAZIONE PER UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A 9

Si applicano i premi previsti per i veicoli di uguale capienza in posti **ridotti del 40%**.

3. VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il premio base previsto per gli autobus extra-urbani nella fascia da 30 a 40 posti (determinato sulla base della provincia di residenza/sede legale del proprietario/locatario) **ridotto del 65%**.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio identificato con targa propria, si applica, oltre al premio di cui sopra, un **sovrappremio pari al 2%** del premio stesso.

4. TRENI LILLIPUZIANI SU RUOTE GOMMATE

Si applica il premio base -Tariffa B/M classe 5- previsto per gli autobus extra-urbani nella fascia da 30 a 40 posti (determinato sulla base della provincia di residenza/sede legale del proprietario/locatario) **ridotto del 65%**.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

6. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Si applica un **aumento del 3% sul** premio relativo al veicolo assicurato.

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

8. VEICOLI IN SERVIZIO MISTO URBANO ED EXTRAURBANO

Quando il servizio comprende inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infra urbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 Km [30.000 metri] dal capolinea urbano, i rischi sono assimilati a quelli urbani.

9. TARIFFE APPLICABILI

- a. Tariffa Fissa;
 - a.1 Rimorchi di Autobus: tariffa applicabile;
 - a.2 Autobus e Filobus: è applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/06/2003.

- b. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta: **va richiamata la Condizione Speciale "E" - Franchigia Fissa ed Assoluta.**
 - b.1 Rimorchi di Autobus: tariffa applicabile;
 - b.2 Autobus e Filobus: è applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/06/2003.

- c. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta: **va richiamata la Condizione Speciale "L" - Bonus Malus Veicoli Pesanti.** Riservata ad Autobus e Filobus. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE IV

- VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE-

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO/MASSA MASSIMA E TARA

Le nuove Carte di Circolazione, conformi alla Direttiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il “peso complessivo a pieno carico” (p.c. a p.c.), bensì la “*massa massima a carico ammissibile del veicolo*” (**punto F2**).

Ai fini tariffari, tale dato corrisponde in tutto e per tutto al p.c. a p.c. della motrice.

Al **punto O1** viene invece indicata la “*massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato*”. Ai fini tariffari, tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile.

Al **punto F3** viene indicata la “*massa massima a carico ammissibile all'insieme*” (F2 + O1). Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eventuale rimorchio.

In caso di **trattore stradale** al fine di determinare la “tara” del veicolo occorre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di Circolazione.

VEICOLO GIA' ASSICURATO CON SIAT IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS O PRESSO ALTRA IMPRESA

Per i *Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici* già assicurati presso:

- *SIAT* in una formula diversa dal *Bonus/Malus*

oppure

- altra *Impresa*

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita. Se la precedente *Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

1. VEICOLI CON RIMORCHIO

Per **autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici** per i quali sia dichiarato in polizza che trainano rimorchi identificati con targa propria, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico/massa massima corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo/massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. *Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.*

Per i **trattori muniti di ralla** che trainano semirimorchi (**autoarticolati**), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne di peso complessivo a pieno carico/massa massima corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo/massa massima rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione.

Per i **Mototrattori** si applica un **aumento del 5%** sul premio previsto per un motocarro di pari cilindrata.

2. TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE, LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE

Per l'assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), si applica un **sovrappremio del 10%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.), si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare;
- sostanze radioattive: la definizione del premio è riservata alla Società.

3. AUTOCARRI DI P.C.P.C./MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35 Q.LI [3.500 kg] (A 45 Q.LI [4.500kg] SE A TRAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA) ED EVENTUALI RIMORCHI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE

- *Se in servizio continuativo:* si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi, di corrispondente capienza **aumentato del 10%**.
- *Se in servizio occasionale:* si applica per ogni giornata di rischio il **2%** del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza **aumentato del 10%** salvo, ove il contraente la richieda, l'applicazione della Norma Comune - Polizze di durata inferiore ad un anno.

4. AUTOCARRI DESTINATI AL TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE E COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO/MASSA MASSIMA SUPERIORE A 35 Q.LI [3.500kg] (A 45 Q.LI [4.500kg] SE A TRAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA)

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza **aumentato del 10%**.

5. NOLEGGIO E LOCAZIONE

- Per i veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico/massa massima *fino a 60 q.li [6.000kg]*, compresi i ciclomotori adibiti al trasporto di cose ed i motocarri, si applica un **sovrappremio dell'85%** sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.

- Per i veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico/massa massima *oltre 60 q.li [6.000kg]* si applica il **premio previsto per il trasporto per conto terzi**.

6. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - **ridotti del 50%**.

7. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO

Si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi **ridotti del 40%**.

8. TRATTORI STRADALI MUNITI DI SOLO GANCIO PER IL TRAINO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Quando tali veicoli siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi e semirimorchi si applicano i premi previsti per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico/massa massima pari al peso complessivo/massa massima del trattore e del peso massimo/massa massima rimorchiabile **ridotti del 40%**.

Nel caso in cui il rimorchio/semirimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose o lubrificanti, nella determinazione dei premi relativi al trattore stradale si applicano le disposizioni previste dal precedente punto 2.

9. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI LATTE

Si applicano i premi previsti per gli autocarri con un **sovrappremio del 15%**

10. CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I premi di tariffa sono **aumentati del 10%**.

11. VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI TARGATI C.R.I.

(L'elenco delle tipologie di veicoli riportato di seguito e' tassativo)

Tipo di veicolo	Tariffa applicabile
Ambulanze, Autolettighe, Veicoli per soccorso	<p>per i ciclomotori ed i motoveicoli: si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri augmentati del 15%.</p> <p>per autoveicoli: si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 25%.</p>
Veicoli usati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto di attrezzature o per uso abitazione (muniti e non del "Nullaosta di agibilità" rilasciato dalle competenti autorità),	<p>per i ciclomotori ed i motoveicoli: si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri augmentati del 15%</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 40%</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 15%</p>
Autoveicoli Gru, Gru autocarrate (mezzi non idonei a portare carico utile proprio)	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%.</p> <p><u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%.</p> <p><u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

<p>Autoscale, Autoveicoli scala, Autoveicoli per riparazione linee elettriche, Autotorri, Trasporti funebri/ Autofunebri, Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche, Autoveicoli con pedana o cestello elevabile</p>	<p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico/massa massima.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 45%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Autocaravan (autoveicoli per uso abitazione, autocase, camper)</p>	<p>per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 58%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%.</p> <p>per gli autocaravan di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 58%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Trasporti immondizia, Nettezza urbana in genere, Autocompressori, Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, Autoveicoli per disinfestazioni</p>	<p>per i ciclomotori ed i motoveicoli: si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 30%.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 50%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 100%.</p> <p>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li (6.000 kg): si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>

Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, Esposizioni e mostre (esclusa la vendita), Autopubblicitarie per mostre pubblicitarie (purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), Bibliobus (esclusa la vendita), Veicoli per il trasporto di acqua potabile, Trasporto carcerati, Autobanche, Autocappelle per funzioni religiose, Aulemobili, Automolini, Autosgranatrici, Autoambulatori, Laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, Autoemoteche, Autostazioni schermografiche, Autopigiatrici, Autocatramatrici, Autoseghe, Stazioni mobili per calcestruzzo, Gruppi elettrogeni, Autopompe, Idrovore, Stazioni mobili per trivellazioni, Autoscavatrici, Stazioni per rilievi sismici, Officine mobili, Presse auto, Autospurghi, Autospazzatrici, Autoinnaffiatrici, Autotrebbitrici, Autosaldatrici, Auto con installazioni telegrafiche

per i ciclomotori ed i motoveicoli:

si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri **ridotti del 20%**.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un **aumento del 25%**.

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]:

si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 30%**.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un **aumento del 25%**.

per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]:

si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima **ridotti del 30%**.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri -

conto terzi.

<p>Autobetoniere, Veicoli adibiti ad uso negozio e Veicoli adibiti ad uso ufficio, Rappresentazioni teatrali, Sgombraneve, Spargisale</p>	<p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]:</i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%.</p> <p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]:</i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima ridotti del 20%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</p>
<p>Parchi di divertimento</p>	<p><i>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</i> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri ridotti del 20%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%.</p> <p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li [6.000 kg]:</i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 40%.</p> <p><i>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li [6.000 kg]:</i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u>, si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima conto terzi.</p>
<p>Carri Attrezzi, Autoveicoli per il soccorso stradale</p>	<p><i>per autoveicoli:</i> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 15%. <u>Per i veicoli dati a noleggio o locazione</u> si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima augmentati del 30%.</p>

- 12. CONDIZIONE AGGIUNTIVA “N” - *Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati***
Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato. Sono esclusi i ciclomotori ed i motoveicoli.
- 13. CONDIZIONE AGGIUNTIVA “K” - *Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.***
Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 14. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" : *Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione***
Si applica un **aumento del 3%** sul premio previsto per il veicolo assicurato.
- 15. TARIFFE APPLICABILI**
- a. Tariffa Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta
Va richiamata la **Condizione Speciale “H” - Bonus Malus**.
Riservate a: Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici. Per questi veicoli sono le uniche tariffe applicabili per i contratti nuovi.
- b. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta
Deve essere richiamata la **Condizione Speciale “E”- Franchigia fissa ed assoluta**.
b.1 *Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni ed Autocaravan: tariffa applicabile solo all'atto del rinnovo dei contratti stipulati con questo tipo di tariffa;*
b.2 *Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici (esclusi gli Autocaravan), Rimorchi: tariffa applicabile.*
- c. Tariffa fissa con maggiorazione del premio per sinistrosità - Peius
Deve essere richiamata la **Condizione speciale “G” - Maggiorazione del premio per sinistrosità - Peius**.
c.1 *Ciclomotori per trasporto di cose o adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici: tariffa non applicabile;*
c.2 *Motocarri, Mototrattori, Quadricicli per trasporto cose, Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni ed Autocaravan: tariffa applicabile solo per il rinnovo dei contratti stipulati con questo tipo di tariffa;*
c.3 *Autoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici (esclusi gli Autocaravan), Rimorchi: tariffa applicabile.*

- d. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta:
Deve essere richiamata la **Condizione Speciale “L” -Bonus Malus Veicoli Pesanti**.
Riservata ad *Autocarri, Trattori stradali, Autoarticolati, Autotreni ed Autocaravan*. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE V

- MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO PERSONE, CICLOMOTORI PER TRASPORTO PERSONE, MOTOSLITTE, QUADRICICLI LEGGERI-

VEICOLO GIA' ASSICURATO CON SIAT IN UNA FORMULA DIVERSA DAL *BONUS/MALUS* O PRESSO ALTRA IMPRESA

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:

- *SIAT* in una formula diversa dal *Bonus/Malus*

oppure

- altra Impresa

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita. Se la precedente *Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

1. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO PER I QUALI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE NON CONSENTA IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDUCENTE

Si applicano i premi di tariffa della classe Bonus/Malus di assegnazione **ridotti del 33%**.

2. MOTOCARROZZETTE, MOTOSLITTE E QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO

I premi della classe Bonus/Malus di assegnazione sono **augmentati del 35%**.

3. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, QUADRICICLI PER TRASPORTO PERSONE E MOTOSLITTE

I premi della classe Bonus/Malus di assegnazione sono **augmentati del 100%**.

4. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applicano i premi - della classe Bonus/Malus di assegnazione - previsti per i motocicli ad uso privato.

5. MOTOSLITTE AUTORIZZATE AL TRAINO DI SLITTE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

I premi della classe Bonus/Malus di assegnazione sono **umentati del 100%**.

6. CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO IN BASE AL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

I premi di tariffa sono **umentati del 10%**.

7. CONDIZIONE AGGIUNTIVA “K” - *Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Si applica un **umento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

8. TARIFFA APPLICABILE

Tariffa Bonus/Malus e Bonus Malus con Franchigia fissa ed assoluta

Va richiamata la Condizione Speciale “H” - Bonus Malus.

Questo tipo di tariffa è l’unico applicabile sia per i contratti nuovi che per i rinnovi dei contratti in corso.

SETTORE VI

- MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI -

1. GATTO DELLE NEVI

- *Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati:*
si applicano i premi previsti per i rulli compressori.
- *Se adibito al trasporto di cose:*
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 100%**.
- *Se adibito anche al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:*
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 300%**.
- *Se abilitato al traino di rimorchio adibito al trasporto di persone:*
si applicano i premi previsti per i rulli compressori **augmentati del 30%**.

2. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" : **Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - **Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - **Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**

Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.

5. TARIFFE APPLICABILI

a. Tariffa Fissa.

a.1 Macchine operatrici trainate ed altri veicoli del Settore VI: tariffa applicabile;

a.2 Macchine operatrici semoventi: tariffa applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/6/2003.

b. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta: Deve essere richiamata la **Condizione Speciale "L" - Bonus Malus Veicoli Pesanti.**

Riservata alle *Macchine operatrici semoventi*. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

SETTORE VII

- MACCHINE AGRICOLE -

- 1. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "D" : Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**
Si applica un **aumento del 3%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 2. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "K" - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**
Si applica un **aumento del 2,5%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA "N" - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati**
Si applica un **aumento del 2%** sul premio relativo al veicolo assicurato.
- 4. TARIFFE APPLICABILI**
 - a. Tariffa Fissa.
 - a1. *Macchine agricole trainate*: tariffa applicabile;
 - a2. *Macchine agricole semoventi*: tariffa applicabile solo per i contratti stipulati con questa formula tariffaria fino al 30/6/2003.
 - b. Tariffa Bonus Malus Veicoli Pesanti e Bonus Malus Veicoli Pesanti con Franchigia fissa ed assoluta:
Deve essere richiamata la **Condizione Speciale "L" - Bonus Malus Veicoli Pesanti**.
Riservata alle *Macchine agricole semoventi*. Per questi veicoli è l'unica tariffa applicabile per i nuovi contratti. Può inoltre essere pattuita in occasione del rinnovo annuale di contratti in corso con una diversa formula tariffaria.

NORME COMUNI PER NATANTI, IMBARCAZIONI E MOTORI AMOVIBILI

1. SCONTO PER PREMIO ANTICIPATO

E' ammesso il **pagamento anticipato** del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:

premio anticipato di almeno 24 mesi [720 giorni] e fino a 29 mesi [870 giorni]	sconto dell'1,5%
premio anticipato di oltre 29 mesi [870 giorni] e fino a 35 mesi [1.050 giorni]	sconto del 2%
premio anticipato di oltre 35 mesi [1.050 giorni] e fino a 41 mesi [1.230 giorni]	sconto del 2,7%
premio anticipato di oltre 41 mesi [1.230 giorni] e fino a 47 mesi [1.410 giorni]	sconto del 3,1%
premio anticipato di oltre 47 mesi [1.410 giorni] e fino a 53 mesi [1.590 giorni]	sconto del 3,5%
premio anticipato di oltre 53 mesi [1.590 giorni] e fino a 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4%
premio anticipato di oltre 59 mesi [1.770 giorni]	sconto del 4,6%

In tutti i casi, il premio deve essere riscosso anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione. Se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per questi contratti, per quali è necessario richiamare le appendici assicurative di vincolo riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, **non è ammessa la tacita proroga.**

2. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.

3. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione della garanzia in corso di contratto.

4. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E SOVRAPPREMI

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

NATANTI - SETTORE I

- **TUTTE LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MOTORE (AMOVIBILE E/O INAMOVIBILE) COME DEFINITE ALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N° 172;**
- **UNITA' ADIBITE AD USO PRIVATO DIVERSE DAL DIPORTO FINO A 25 TONNELLATE [25.000 kg]DI STAZZA LORDA, MUNITE DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI;**
- **MOTORI AMOVIBILI DI QUALSIASI POTENZA.**

DEFINIZIONI

USO DIPORTO *Legge 11/02/1971 n. 50 art. 1:* è la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

USO PRIVATO *Art.3 DPR 24/11/1970 n.973 e Circolare del Min. dei Trasporti dell' 8/9/1997:* navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro.

Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:

- adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività;
- che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio;
- con i quali Enti o Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.

1. DURATA INFERIORE AD UN ANNO (pattuibile per i soli natanti di potenza fiscale superiore a 90 cv fiscali)

- Per un periodo di 15 giorni consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 60%**.
- Per un periodo di quattro mesi consecutivi si applica il premio annuo **ridotto del 20%**.

2. AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA/TARGA PROVA

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza oltre 90 fino a 150 cv fiscali.

3. IMBARCAZIONI E NATANTI DA NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO

Si applica un **sovrappremio del 100%** sul corrispondente premio di tariffa.

Se la copertura è estesa all'attività idrosciatoria/paracadutismo ascensionale, il sovrappremio del 100% deve essere applicato anche al premio previsto per quest'ultima.

4. NOLEGGIO O LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI E NATANTI SENZA EQUIPAGGIO

Si applica un **sovrappremio del 150%** sul corrispondente premio di tariffa.

Se la copertura è estesa all'attività idrosciatoria/paracadutismo ascensionale, il sovrappremio del 100% deve essere applicato anche al premio previsto per quest'ultima.

5. MOTO D'ACQUA

Si applica un **sovrappremio del 120%** sul corrispondente premio previsto per i natanti con motore di uguale potenza fiscale.

6. HOVERCRAFT

Si applica il corrispondente premio previsto per i natanti con motore di pari potenza fiscale.

7. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- €75 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 cv;
- €150 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre a 90 cv;

Deve essere richiamata la **Condizione Aggiuntiva "B"**.

8. ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE

I limiti di navigazione possono essere estesi al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie, con applicazione di un **sovrappremio del 10%**.

9. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

NATANTI - SETTORE II

UNITA' FINO A 25 TONNELLATE [25.000 KG] DI STAZZA LORDA ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE (ESCLUSE LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO), MUNITI DI MOTORE INAMOVIBILE DI POTENZA SUPERIORE A 3 cv FISCALI.

1. RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per un periodo di 6 mesi consecutivi si applica il premio annuo dell'imbarcazione/natante ridotto del **40%**.

2. NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA

Si applica il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale **ridotto del 34%**; non si applica il premio aggiuntivo per il numero di posti.

3. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI

Deve essere applicato un **aumento del 100%** sul premio di tariffa escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, con franchigia assoluta di **€ 75 per sinistro**. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a **€ 5.164.568,99**; il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali di terzi è pari al 10% del massimale per sinistro. Deve essere richiamata la **Condizione Aggiuntiva "B"**.

4. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Deve essere applicato un **aumento del 25%** sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in tariffa. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a **€ 10.000.000**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 5% del massimale per sinistro. La garanzia è prestata fino ad un massimo di **€ 300 per ogni persona danneggiata**. Deve essere richiamata la **Condizione Aggiuntiva "C"**.

5. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio indicati ai punti 3 e 4. Il massimale per sinistro non può essere inferiore a **€ 5.164.568,99**; il limite dell'obbligazione per danni a cose di terzi trasportati è pari al 10% del massimale per sinistro. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di **€ 300 per ogni persona danneggiata**.

In caso di danni a cose o animali di terzi non trasportati viene applicata una franchigia assoluta di **€ 75 per ogni sinistro**.

Deve essere richiamata la **Condizione Aggiuntiva "D"**.

6. ALISCAFI

Si applica un **sovrappremio del 50%** sui premi di tariffa (compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti) e sugli eventuali sovrappremi.

7. AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO

Riservato alla Società.